# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1642-A)

# RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)**

(RELATORE SPANO Ottavio)

**Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1987**

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1986**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

*(Pensioni e previdenza sociale - Professioni)*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1642, d'iniziativa governativa, riguardante lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO), corrisponde ad una esigenza più volte invocata da parte di tutte le forze politiche.

Allorquando trattammo un altro disegno di legge, cioè il n. 1439, inerente alla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, dicemmo che si rendeva impellente e indilazionabile l'esigenza di giungere, quanto prima possibile, alla unificazione del trattamento previdenziale tra le categorie di liberi professionisti, costituendo una cassa unica, onde evitare gravose spese di gestione e consentire univocità di contribuzione e trattamento, eliminando così la frammentarietà e le politiche corporative che hanno dimostrato, in passato, scarsa rispondenza reale ai fini di una adeguata ed organica assistenza e previdenza a favore delle varie professioni interessate, dando soprattutto adito, come è avvenuto per la categoria delle ostetriche al nostro esame, a situazioni deficitarie, disfunzioni e squilibri di carattere generale.

La legge n. 127 del 2 aprile 1980 ha previsto sia una nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche, sia lo scioglimento dell'ENPAO entro tre anni ed il passaggio della nuova gestione e del personale all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i medici (ENPAM).

All'atto dell'entrata in vigore della legge n. 127, la gestione finanziaria dell'ENPAO si è trovata immediatamente in pericolo per i concomitanti fenomeni della riduzione del numero delle lavoratrici attive e dell'aumento del numero delle lavoratrici pensionate. La stessa legge n. 127 ha introdotto rilevanti miglioramenti del trattamento pensionistico a favore della categoria, senza prevedere la relativa copertura finanziaria, riducendo, nel contempo, le entrate contributive.

In particolare la legge n. 127 ha disposto la elevazione della misura del trattamento pensionistico, l'abbassamento dell'età alla quale si consegue il diritto alla pensione di vecchiaia, la restituzione dei contributi alle ostetriche che cessano di appartenere all'Ente senza aver maturato il diritto a pensione e la soppressione della « marca ENPAO ». Inoltre, si è disposto che le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, come avviene nella maggioranza dei casi, non possano essere iscritte all'ENPAO.

Quest'ultima innovazione ha provocato effetti fortemente negativi sulla gestione previdenziale, poichè è venuta a mancare la iscrizione all'ENPAO delle nuove ostetriche iscritte ad altra forma previdenziale, mentre si è avuta la cessazione del rapporto assicurativo di oltre 5.000 ostetriche, già iscritte in precedenza.

Non solo l'Ente ha visto ridurre drasticamente le sue entrate contributive ma ha dovuto sopportare l'esborso di oltre 3 miliardi per la resttiuzione dei contributi ai soggetti che cessano il loro rapporto assicurativo.

Successivamente, cioè con la legge n. 545 del 12 agosto 1982, si è cercato di sanare la gestione finanziaria dell'Ente, elevando il contributo minimo annuo da lire 300.000 a lire 500.000. Anche detta misura però si è rivelata insufficiente per poter garantire da sola l'equilibrio della gestione, a meno che non si fosse provveduto ad elevare ulteriormente il livello contributivo, ma ciò non è stato ritenuto possibile in quanto avrebbe comportato un onere insopportabile da parte della categoria.

Basti pensare che a fine anno 1983, a fronte di 8.000 ostetriche aventi diritto a pensione, si potevano contare soltanto 5.120 ostetriche attive e contribuenti, oltre a 1.180 ostetriche pensionate ancora esercenti l'attività professionale, che sono tenute al versa-

mento dei contributi in misura ridotta del 50 per cento; questa sproporzione è inoltre destinata ad aggravarsi a causa dell'età media notevolmente elevata delle contribuenti e del ridotto numero di ostetriche libere professioniste, mediamente intorno alle cento unità, che contribuiscono annualmente all'ENPAO.

In tali condizioni l'ENPAO è in una situazione di insanabile disavanzo strutturale, nè la costituzione presso l'ENPAM della gestione speciale per le ostetriche prevista dall'articolo 1 della legge n. 127 del 1980 verrebbe a modificare la situazione, in quanto la gestione stessa, dovendo misurarsi con gli stessi problemi dell'ENPAO, si troverebbe comunque nella assoluta impossibilità di autofinanziarsi.

Il provvedimento all'esame del Senato tende alla risoluzione della esposta problematica, prevedendo la erogazione dei trattamenti pensionistici maturati presso l'ENPAO da parte del Fondo sociale dell'INPS, e cioè da parte dello Stato, e la relativa iscrizione, sia delle nuove ostetriche libere professioniste che di quelle già iscritte all'ENPAO, alla gestione speciale per gli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

Va rilevato che le ostetriche già iscritte all'ENPAO otterranno la restituzione dei contributi versati e potranno poi riscattare presso la gestione speciale per gli esercenti attività commerciali presso l'INPS un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'ENPAO e comunque non superiore a 21, in considerazione del fatto che la gestione speciale ha avuto inizio, appunto, 21 anni or sono.

Il quinto e ultimo articolo del provvedimento, modificato dalla Commissione in accoglimento del parere della Commissione bilancio, assicura, infine, la copertura finanziaria, addebitando al Ministero del tesoro una spesa complessiva di lire 167 miliardi e 617 milioni.

Onorevoli Senatori, per concludere bisogna dare atto al Governo che questo provvedimento, posto alla nostra attenzione, di cui si raccomanda l'approvazione del Senato della Repubblica, fa bene sperare in una legge quadro nel settore previdenziale delle varie professioni, per giungere, quanto prima possibile, a una disciplina unitaria.

SPANO Ottavio, *relatore*

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

3 aprile 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito se la soluzione organizzativa ivi delineata sia la più idonea (a tal fine va rilevato che l'iscrizione in gestioni speciali delle ostetriche dovrà essere ispirata a ovvi criteri di affinità);

al comma 3 di detto articolo 2, occorre un approfondimento sulla norma che limita il riscatto a ventun anni (evitando eventuali disparità di trattamento);

sempre al comma 3, sopra citato, si ripropone poi la questione, già accennata, relativa alla iscrizione delle ostetriche alla gestione speciale per gli esercenti attività commerciali.

## PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
## (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore COVI)

6 maggio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, in quanto esso comporta oneri certi aggiuntivi a carico del bilancio dell'INPS, di cui non viene offerta nè la quantificazione nè la copertura finanziaria, così come prescrive invece l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

b) su emendamenti

(Estensore COLELLA)

28 gennaio 1987

La Commissione, per quanto di propria competenza, esaminato l'emendamento a firma del senatore Giugni e sostitutivo del primo comma dell'articolo 5, esprime parere favorevole a condizione che esso venga in tal modo ristrutturato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 167.617 milioni si provvede, quanto a lire 62.617 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche e quanto a lire 105.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, prorogato al 31 marzo 1984 dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

2. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1987 sono posti a carico, a decorrere da tale data, del Fondo sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. La misura delle pensioni erogate dal Fondo sociale ai sensi del comma precedente è determinata in base alle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

4. Le pensioni erogate alle ostetriche dal Fondo sociale a norma del presente articolo sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta Gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, prorogato al 30 giugno 1984 dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

2. *Identico.*

3. La misura delle pensioni erogate dal Fondo sociale ai sensi del comma 2 è determinata in base alle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

4. *Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 31 dicembre 1986, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al predetto Ente entro il 31 dicembre 1986.

3. Le ostetriche iscritte alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali ai sensi del comma 1 del presente articolo possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 30 giugno 1987, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventuno, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella Gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.

4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 31 dicembre 1986, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla Gestione speciale di cui al presente articolo ed hanno diritto, a domanda, da presentare entro il 31 dicembre 1986, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da tale comma.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del lavoro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

e della previdenza sociale, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, che devono comunque essere portate a termine non oltre il 30 giugno 1987.

2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione è trasferito allo Stato.

3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale della previdenza sociale con decorrenza 1° gennaio 1987.

Art. 4.

Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, ed ogni altra norma contraria ed incompatibile con le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 62.617 milioni per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. *Identico.*

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 167.617 milioni si provvede, quanto a lire 62.617 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche » e quanto a lire 105.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. *Identico.*